

CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE DI

VIALE VENEZIA PER ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in

Ponte di Legno

TRA :

Comune di PONTE DI LEGNO, C.F. 00649470176 e P.IVA 00574390985, con sede in 25056 Ponte di Legno (BS), Via Salimmo N. 4, in persona del Sindaco – Legale rappresentante *pro tempore* Dott. Ivan Faustinelli, nato a Edolo (BS) il 24/11/1979 e residente a Ponte di Legno in Via Viso n. 41/A;

E

SOCIETA' EMP EVENTS SRLS, P.IVA 04169840982, con sede in Via Padre Sergio Mossoni, 19 Darfo Boario Terme (BS), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. RIVADOSSI MICHELE nato a BRENO (BS) il 20/02/1990 e residente in DARFO BOARIO TERME (BS), VICOLO CHIOSI, 10, (denominata per brevità "LA SOCIETA");

PREMESSO

- CHE il COMUNE è proprietario di una struttura polifunzionale adibita a Palazzetto dello Sport, sita in Ponte di legno, Viale Venezia n. 47 (di qui in avanti, per brevità "PALAZZETTO"), censita al N.C.T.R. del Comune di Ponte di Legno (BS), al FG. 58, part. 264, sub. 1;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 144 del 21/10/2025 si approvava il bando pubblico finalizzato alla individuazione di un operatore economico privato per la realizzazione di n. 2 eventi di intrattenimento musicale presso il palazzetto dello sport in occasione delle festività di capodanno;

- CHE la SOCIETA', individuata come aggiudicataria del servizio per la realizzazione di n. 2 eventi di intrattenimento musicale presso il Palazzetto dello Sport in occasione delle festività di capodanno, come da determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 153 del 12/11/2025, ha intenzione di proporre oltre alle n. 2 serate previste dal bando di cui sopra, altre 2 (due) date previste il 29/12/2025 e il 03/01/2025.

- L'Amministrazione ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione delle stesse a seguito di verifica della disponibilità del Palazzetto dello Sport nelle suddette date;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra il COMUNE e la SOCIETA', come sopra generalizzati e rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

Le premesse sono patto e formano parte integrante ed essenziale del presente atto e devono intendersi qui integralmente trascritte.

Art. 1 – Oggetto della concessione e durata della stessa.

Il COMUNE concede in uso alla SOCIETA' il PALAZZETTO nei giorni dal 27 dicembre 2025 al 08 gennaio 2026, previo accordo informale con la Proloco di Ponte di legno per evitare sovrapposizioni con altri eventi, per l'allestimento, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni, stabilendo espressamente che il diritto di utilizzo della struttura non potrà essere in alcun modo e per nessuna ragione ceduto a terzi durante il periodo di aggiudicazione e che l'uso è strettamente limitato alle attività per cui il presente contratto di aggiudicazione è rilasciato. Gli effetti

dell'aggiudicazione decorreranno all'atto della consegna alla SOCIETA', da parte del COMUNE, delle chiavi della struttura.

Art. 2 – Corrispettivo

La SOCIETA' si impegna ad organizzare, a propria cura e spese, presso il Palazzetto polifunzionale nell'ambito di un festival musicale quanto di seguito descritto:

- Nella serata del 29 dicembre 2025, un appuntamento del festival musicale Snowbirth 2025 con ospite IL PAGANTE.
- Nella serata del 31 dicembre 2025, festa di Capodanno con format RANDOM – UNA FESTA A CASO.
- Nella serata del 03 gennaio 2025, Pontedilegno with Smile: Orny Fans con Antonio Ornano.
- Nella serata del 5 gennaio 2026, un appuntamento del festival musicale Snowbirth 2025 con ospiti KID YUGI, SAMUELE BRIGNOCOLO E MATRIX.

A carico della società spetteranno tutti i costi necessari alla realizzazione di quanto descritto, compresi l'allestimento del palco, l'effettistica e il service audio luci, il guardaroba e allestimenti scenici vari e SIAE. La stessa società inoltre dovrà garantire con il numero di uomini necessari la sicurezza all'interno e all'esterno della struttura durante tutte le serate, oltre che mettere a disposizione per la serata del 31/12/2025 il servizio di security in Piazza XXVII Settembre e a sostenerne i relativi costi nella misura di:

- N. 16 persone di staff "Addetti ai servizi di controllo – buttafuori" D.M. 15 giugno 2012, con iscrizione all'albo prefettizio; sistema di comunicazione tra gli addetti attraverso ricetrasmittenti;
- N. 3 persone di staff tecnico con qualifica di "Addetto antincendio" –

Livello 3 – ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/08 e del D.M.

02/09/2021;

- N. 5 estintori omologato e n. 2 coperte antifiamma così suddivisi:

a) 2 estintori CO₂

b) 3 estintori a polvere

La società stessa, come richiesto da bando, ha proposto una offerta economica di 27.500,00 € da versare al Comune come contributo per l'utilizzo del palazzetto dello sport.

Art. 3 – Doveri del concessionario

E' onere della SOCIETA':

- Redarre a proprie spese un Piano di Gestione delle Emergenze e di Controllo della Sicurezza che contempli tutte le misure necessarie in ordine alla safety e security, con impegn ad eseguire tutte le soluzioni previste dal Piano Gestione Emergenze (compresa gestione flusso, deflusso pubblico, gestione sicurezza – antincendio e primo soccorso con operatori in possesso di idonei attestati di formazione rischio antincendio e idoneità tecnica di elevato livello e primo soccorso ecc.) e ad osservare le norme in materia di intrattenimenti e pubblico spettacolo, sulle condizioni di agibilità e sicurezza degli impianti e delle strutture poste in essere;
- Acquisire dalle competenti autorità ed enti tutte le autorizzazioni necessarie all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione presso la STRUTTURA nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti di pubblica sicurezza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: autorizzazioni sanitarie, di pubblico spettacolo e pubblica sicurezza, oltre a quelli previsti dal D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e dalla normativa vigente in

materia di tutela del diritto d'autore) con connessa assunzione della piena responsabilità e degli obblighi relativi;

- fornire servizi organizzativi relativi alla programmazione degli eventi (compresa la ricerca/individuazione e ingaggio dei soggetti da coinvolgere nella programmazione) con oneri totali a carico dell'aggiudicatario e piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- fornire servizi tecnici (allestimenti – compresa movimentazione in loco di transenne, sedie e attrezzature fornite dal Comune – fonica, audio, video, predisposizione degli allacciamenti elettrici comprensivi dei necessari materiali: cavi elettrici, linee dorsali, interruttori di protezione, tiranti di sostegno in acciaio ricoperti in PVC isolante e quanto occorre per la realizzazione dell'evento in sicurezza) da realizzare a regola d'arte, compatibilmente con gli impianti esistenti e con l'uso, e nel rispetto delle vigenti normative, corredati dalle relative certificazioni di conformità che dovranno essere prodotte prima dell'inizio dell'evento, nonché ogni altro adempimento necessario alla buona riuscita degli eventi;

- fornire servizi di promozione, comunicazione e vendita dei biglietti di ingresso, compresa l'ideazione di un titolo e/o di uno slogan e la progettazione grafica, sia degli eventi nel loro complesso, sia del programma delle singole serate;

- osservare tutte le disposizioni che durante il periodo di concessione verranno impartite dal Comune per il tramite dei propri uffici competenti, consentendo al personale degli stessi tutte le verifiche necessarie;

- comunicare al Comune il nominativo del coordinatore degli eventi che dovrà interfacciarsi con l'Amministrazione comunale e presenziare – anche tramite suo incaricato – a ciascuna iniziativa e presidiarne autonomamente il corretto svolgimento;
- risarcire al Comune tutti i danni eventualmente arrecati alla Struttura o ad altri beni di proprietà comunale ivi contenuti in qualsiasi forma provocati in dipendenza del suo utilizzo da parte della società aggiudicataria (compresi i danni causati dai partecipanti alle iniziative di intrattenimento);
- manlevare il Comune da ogni responsabilità, di ogni genere e tipo verso terzi, in ordine a danni o incidenti a persone, cose e animali provocati durante o in conseguenza dell'uso della Struttura, per i quali la società aggiudicataria si obbliga a stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa con massimale unico non inferiore ad €. 1.500.000,00 che dovrà essere esibita al Comune entro il 30/12/2024; la polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli avventori/partecipanti alle attività e i soggetti terzi, eventualmente coinvolti nei servizi stessi e la stessa dovrà coprire i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'aggiudicatario stesso o che questi possono causare agli utenti, e ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la durata del servizio in oggetto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dello stesso, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- far rispettare il divieto di fumare all'interno della Struttura;

- restituire al Comune la Struttura secondo le tempistiche stabilite, in perfetto stato di pulizia e nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata.
- Il mantenimento delle condizioni di sicurezza della STRUTTURA avvalendosi all'uopo di un numero adeguato di personale a ciò specificatamente preposto che dovrà essere presente durante tutta la durata della manifestazione.
- Osservare tutte le disposizioni che durante il periodo di concessione verranno impartite dal COMUNE per il tramite dei propri uffici competenti, consentendo al personale degli stessi tutte le verifiche necessarie.
- Assumere a proprio carico spese, oneri imposte, tasse inerenti all'utilizzo della STRUTTURA e/o dipendenti dall'atto di aggiudicazione, nessuna esclusa o eccettuata.

Art. 4 – Promozione Eventi

Il comune in accordo con la Società **EMP** concede a titolo gratuito le affissioni per pubblicizzare l'evento all'interno del territorio comunale.

Art. 5 – Personale

La SOCIETA', indipendentemente dal fatto che per l'organizzazione e la gestione della manifestazione si avvalga di personale dipendente o di rapporti di collaborazione comunque denominati, è tenuta a utilizzare figure in possesso delle necessarie competenze e abilitazioni professionali; la stessa è tenuta altresì alla costante e puntuale osservanza di tutta la normativa previdenziale, assicurativa, di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nessun rapporto intercorre ovviamente fra il COMUNE ed il personale (sia dipendente, sia in regime di lavoro autonomo o di rapporto di collaborazione comunque denominato) del

quale la SOCIETA' si avvarrà.

Art. 6 – Penali

In caso di violazione degli obblighi di cui all'elenco sotto specificato, l'Amministrazione applicherà ai sensi di legge una penale di € 20.000,00 (ventimila/00) riservandosi altresì la possibilità di revocare l'aggiudicazione.

Le violazioni che comportano l'applicazione della suddetta penale sono le seguenti:

- modifica della proposta artistica nei cinque (5) giorni intercorrenti tra la pubblicazione della graduatoria e la sottoscrizione del contratto con l'Amministrazione;
- modifica della proposta artistica nel giorno stesso della sottoscrizione del contratto;

La suddetta penale sarà maggiorata del 10% per ogni settimana (7 giorni) decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, qualora la modifica si verifichi nelle settimane successive

Art. 7 – Sicurezza, capienza massima della struttura e prescrizioni tecniche.

La SOCIETA' è tenuta a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni e gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza. In particolare (senza che l'elenco di seguito riportato la esima dal rigoroso adempimento di quanto non dettagliatamente nello stesso riportato ma previsto comunque dalla legge) dovrà attenersi rigorosamente alle seguenti prescrizioni in tema di sicurezza:

- a) Essendo una manifestazione occasionale che prevede l'utilizzo della STRUTTURA come area festa **non si dovrà assolutamente e per**

nessuna ragione superare la capienza massima fissata in 1.500 persone garantita dalle vie di fuga. Sarà compito della SOCIETA' predisporre la disposizione di strutture quali tavoli, sedie, suppellettili ecc... in modo che vengano rispettate le disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996, punti 3.1, 3.3, provvedendo altresì alla riduzione della relativa capienza nel caso in cui dette disposizioni non vengano integralmente rispettate.

- b) Durante l'utilizzo della STRUTTURA tutte le vie di fuga dovranno sempre essere sgombrare da materiali, ostacoli e/o da installazioni temporanee di alcun genere, predisponendo a tal fine uno schema d'installazione e posizionamento delle strutture che non alteri in nessun modo i sistemi delle vie di fuga in essere.
- c) Nel caso di installazione d'impianti elettrici temporanei questi dovranno necessariamente essere progettati e realizzati ai sensi del DM 37/08 e s.m.i., verificandone la compatibilità con l'impianto esistente e con l'uso.
- d) Nel caso di installazioni fisse quali palchi o strutture temporanee dovrà essere fornita idonea documentazione di sicurezza statica a firma di tecnico abilitato.
- e) E' assolutamente vietato il deposito o l'utilizzo di merci infiammabili e l'impiego di fiamme libere. Per i materiali combustibili l'utilizzatore dovrà in ogni caso rispettare le disposizioni del D.M. 19 agosto 1996 punto 12.2 servendosi come depositi delle aree specificatamente autorizzate dalla pratica di prevenzione incendi.
- f) Sarà ad esclusivo carico dell'utilizzatore (LA SOCIETA') la gestione della

sicurezza nei modi previsti e prescritti dal D.M. 19 Agosto 1996, Titolo XVIII. In particolare sarà suo onere prendere visione dei sistemi di sicurezza presenti (rilevazione incendi, illuminazione d'emergenza, vie di fuga, rete idrica antincendio, mezzi d'estinzione) verificandone la perfetta ed integrale funzionalità prima della manifestazione/festa. Sarà infine cura della SOCIETA' predisporre idoneo piano di gestione delle emergenze con cartellonistica specifica nonché servirsi di addetti in possesso della necessaria professionalità sia per la prevenzione incendi che per la parte sanitaria.

Art. 8 – Divieto di subconcessione

E' fatto divieto alla SOCIETA' di cedere o sub-concedere a terzi l'utilizzo della STRUTTURA senza preventivo consenso scritto del COMUNE, pena l'immediata risoluzione del rapporto in essere. In caso di infrazione alle disposizioni della presente convenzione o di qualsivoglia altra norma da parte dell'eventuale sub-concessionario occulto, unico responsabile verso il COMUNE e/o i terzi si intenderà la SOCIETA'.

Art. 9 - Ridefinizione degli accordi

Qualora le parti di comune accordo lo ritenessero opportuno per motivate ragioni dovute a sostanziali variazione delle condizioni pattuite, la presente convenzione potrà essere ridefinita.

Art. 10 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente ad utilizzare e comunicare i dati personali per le finalità di cui alla presente convenzione e per le comunicazioni connesse.

Art. 11 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che potesse insorgere in merito all'applicazione della presente convenzione le parti concordemente eleggono in via esclusiva il Foro di Brescia.

Letto approvato e sottoscritto

Per Comune di Ponte di Legno

Il Sindaco Dott. Ivan Faustinelli

Per LA SOCIETA'

Il Legale rappresentante Rivadossi Michele

